



COMUNE DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO
DEL TERRITORIO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 74 del 30.11.2009

ESECUTIVO DAL 28.12.2009

Indice

Articolo 1 -FINALITA'	3
Articolo 2 - DEFINIZIONE	3
Articolo 3 - UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI	3
Articolo 4 - PULIZIA DI FOSSI E SCOLI, CANALI E ONERI	3
Articolo 5 - DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI	4
Articolo 6 - DOVERI E COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA.	4
Articolo 7 - TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA	5
Articolo 8 - NUOVE URBANIZZAZIONE DI AREE	5
Articolo 9 - SANZIONI	5
Articolo 10 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO	6
Articolo 11 - ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RIFERIMENTO	7

ART. 1 – FINALITA'

Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del P.R.R.A. della Regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica.

ART. 2 – DEFINIZIONE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:

- Per **“fosso, scolo e canale”** si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti nel Territorio del Comune di LENDINARA, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
- Per **“sponda di fosso-scolo-canale”** si intende la ripa inclinata (parete del fosso).
- Per **“ciglio”** si intende il punto di intersezione della sponda del “fosso-scolo-canale” con il piano di campagna o con la banchina stradale, se con esso confinante.
- Per **“fossi di utilità pubblica”** sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale; essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall'Ufficio Tecnico Comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dall'Organo Comunale competente (Giunta Comunale) e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.

ART. 3 – UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali pubblici, di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private.

Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o delle altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il Codice Civile, il Regolamento del Consorzio di Bonifica competente territorialmente, il PRG comunale vigente ed il PAT, Piano di Assetto del Territorio, adottato).

E' vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscono il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che si trovino nelle condizioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo ovvero si trovino sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela urbanistica ed ambientale.

ART. 4 – PULIZIA DI FOSSI E SCOLI

E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade di qualsiasi specie, come sopra individuati, ivi compresi quelli esistenti fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo da garantire la sezione geometrica del corso d'acqua tale da garantire il corretto e regolare deflusso anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, allo scopo di evitare danni delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile.

Il Comune riterrà, comunque obbligato in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc).

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati ostruiti dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato all'ultimo comma dell'art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi.

Al fine di evitare che le strade pubbliche o private di uso pubblico siano soggetti ad allagamenti, con conseguente impedimento e/o pericolo alla circolazione stradale, alla mobilità ed all'incolumità pubblica, il Comune procederà inoltre ad intimare ai proprietari frontisti l'esecuzione delle opere relative alla sistemazione dei fossi esistenti lungo le strade medesime.

A tal fine il Comune con lettera di diffida ad adempiere, inviata a mezzo posta tramite raccomandata A.R., assegnerà un termine perentorio entro il quale il soggetto interessato dovrà adempiere all'esecuzione dell'intervento.

Qualora uno dei proprietari frontisti non dia il proprio assenso, il Comune potrà provvedere, a suo insindacabile giudizio, all'esecuzione dei lavori d'ufficio, addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme.

Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Territorio Comunale a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale di LENDINARA come più urgenti.

ART. 5 – DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale, a seconda dei luoghi, di almeno 1 (uno) metro, tale da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.

ART. 6 – DOVERI E COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA.

I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso da sottoporre ad approvazione dell'Ufficio competente del Comune. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione.

I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:

- a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all'anno e nel periodo di più intensa vegetazione, con l'avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo fosso;
- b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie;
- c) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
- d) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);
- e) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva autorizzazione ai sensi di legge.

ART. 7 – TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA

Le tombinature in zona agricola, devono essere, in ogni caso, preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente del Comune e possono essere concesse nei seguenti casi e condizioni:

- ✓ per l'accesso ai fondi o abitazioni per una lunghezza massima per ciascun tratto tombinato di mt. 10,00;
- ✓ in particolari situazioni saranno consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 10,00 (dieci) metri di condotta;

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazioni di adeguate dimensioni secondo l'area scolante e comunque subordinatamente a rilascio dell'autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla – osta dell'Ente proprietario della strada e, nei casi previsti, dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.

ART. 8 – NUOVE URBANIZZAZIONI DI AREE

I progetti di nuova urbanizzazione devono contenere un elaborato per lo smaltimento delle acque piovane che dovrà ottenere il nulla – osta del competente Consorzio di Bonifica.

ART. 9 – SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti.

Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da €. 25,00 (diconsi euro venticinque/00) sino ad €. 500,00 (diconsi euro cinquecento/00).

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle legge 24.11.1981, n. 689 nonché l'art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.-

In relazione a ciò, è determinata in €. 50,00 (doppio del minimo edittale) la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione dell'illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza – ingiunzione il Comune di LENDINARA, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazioni.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dalla Statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt.i 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'Ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio Tecnico Comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario del medesimo provvedimento.

ART. 10 – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenende e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione al sito Internet del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:

- ▶ Corpo Forestale dello Stato;
- ▶ Provincia di Rovigo –Protezione Civile e Difesa del Suolo-
- ▶ Polizia Provinciale ;
- ▶ Polizia Locale;
- ▶ Stazione Carabinieri;
- ▶ Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco;
- ▶ Ufficio Tecnico del Comune;
- ▶ Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- ▶ Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione.

NORME DI RIFERIMENTO

- R.D. del 08/12/1933 n. 1740;
- Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
- Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31/01/95;
- Codice Civile (art. 892 e seguenti);
- Art. 632 del codice penale;
- Art. 50 – comma 5° del Dlgs 18/08/2000, n .267